

**fatto e diritto**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rilevato che l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9.400,00, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di alcuni lavori, consistiti in opere di risistemazione area per due container, allacci per impianto idrico, elettrico e di scarico, realizzazione vano ricarica batterie e magazzino, eseguiti in un'area situata presso la stazione di Perugia;

Rilevato come risultino comprovati sia la formale sottoscrizione del contratto con riferimento all'esecuzione dei lavori di installazione dei container coi relativi allacci (doc.1 del fascicolo di parte attrice, pag.3) -nella forma della sottoscrizione "per accettazione" della proposta, contenuta nella e-mail 29.1.2010-; sia l'avvenuta esecuzione dei lavori medesimi, oltre ad alcuni lavori aggiuntivi, alla luce delle prove testimoniali assunte, oltre che dei dati documentali di causa (cfr. doc. n.2); le fatture relative ai lavori inoltre non risultano essere mai state oggetto di contestazione da parte della convenuta, che è rimasta contumace anche nella presente sede giudiziale, dopo l'attivazione della controversia nei propri confronti -dando così mostra di non avere ostacoli giuridici da avanzare all'accoglimento della domanda attorea-;

Ritenuta la fondatezza della domanda anche in punto di quantum, posto che l'importo dei lavori di cui al preventivo accettato (per euro 5.700,00 esclusa Iva) risulta essere stato oggetto di apposita approvazione, mentre quello relativo ai lavori aggiuntivi appare congruo, se si considera che il loro costo era stato indicato in euro 3.200,00 (proprio quanto oggetto di richiesta da parte attorea) in una precedente proposta scritta avanzata dalla società Elyo Italia s.r.l., che non era poi stata in grado di eseguire i lavori, posti quindi in essere dall'attrice (cfr. doc. 1, pag.1); il preventivo relativo ai lavoretti ulteriori (per euro 520,00 esclusa Iva) risulta poi inviato allo stesso soggetto (S.B.) destinatario dei precedenti atti;

Ritenuto pertanto che deve ritenersi comprovata l'esecuzione dei lavori per cui è causa, nonché l'accettazione degli stessi da parte della convenuta, che non ha mai avanzato contestazioni: sì che inevitabile appare la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.400,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo (non risultando agli atti la data di ricevimento della raccomandata del 23.11.2010 contenente la richiesta di pagamento, ciò che sarebbe stato indispensabile produrre, stante la natura ricettizia dell'atto di costituzione in mora);

Rilevato come la regolamentazione delle spese debba avvenire in base all'ordinario criterio della soccombenza; spese, liquidate in dispositivo -secondo tariffa professionale, ex L. n°27/2012-;

## **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in persona della dott.ssa Teresa Giardino in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da EDILTIT S.N.C, -attrice- nei confronti di SNAM LAZIO SUD S.R.L. -convenuta, contumace-, *contraris reiectis*, così provvede:

- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 9.400,00, oltre interessi legali da 4.3.2011 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, qui liquidate in euro 232,28 per esborsi, euro 900,00 per diritti, euro 1.200,00 per onorario, oltre Cap ed Iva come per legge.

Così deciso in Perugia il 27.6.2012